

CONVENZIONE

per la realizzazione degli interventi di abilitazione al *Cloud*

tra

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 94004440213 – P.IVA: IT00730110210 – PEC gvcc.pnrr@legalmail.it), con sede legale in Bolzano (BZ), Via Canonico Michael Gamper n. 10 I-39100, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Andreas Schatzer;

(di seguito anche di seguito anche «**GVCC**» o il «**Soggetto Realizzatore**»)

e

INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. (P.IVA 01468500218 – PEC siag@legalmail.it), con sede legale in Bolzano (BZ), Via Siemens n. 29, I-39100, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Oscar de Iorio, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2024;

(di seguito anche «**SIAG**»)

(nel prosieguo GVCC e SIAG sono anche indicati congiuntamente come le «**Parti**»)

PREMESSE

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” (d’ora in avanti «**CAD**»);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026;

VISTO l’articolo 33-*septies* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituito dall’articolo 35, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, successivamente modificato dall’articolo 7, comma 3, del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che al comma 1 prevede che «*Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo*



periodo o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4»;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del Codice Unico di Progetto (di seguito «**CUP**»), prevedendo che «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*»;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 26 novembre 2020, n. 63, che ha introdotto la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*»;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche «**PNRR**»), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021, con specifico riferimento alla Componente 1 della Missione 1 del PNRR;


VISTI gli *Operational Arrangements* di cui all'articolo 20, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021, che sono stati conclusi in data 22 dicembre 2021 dalla Commissione Europea e dall'Italia, nonché i successivi eventuali aggiornamenti;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (per brevità, il «**DNSH**»);

VISTA la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111, recante «*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*», che ha aggiornato la precedente Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01;

DATO ATTO che la Componente 1 della Missione 1 del PNRR contempla misure volte a migliorare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rafforzandone l'efficienza e in particolare «*investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali*»;

DATO ATTO che, all'interno della predetta Componente 1 della Missione 1 del PNRR, è previsto l'Investimento 1.2 relativo all'«*Abilitazione al Cloud per le PA locali*» il quale individua i rispettivi *milestone* e *target* dell'intervento, consistente nella migrazione dei sistemi, *database* e applicativi delle pubbliche amministrazioni in infrastrutture *cloud* qualificate;



VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, avente ad oggetto «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge n. 77/2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché le *milestone* e i *target* degli investimenti e delle riforme e tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTA, in particolare, la Tabella A del predetto D.M. 6 agosto 2021, nella quale il Dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito «**DTD**») o, ai fini che qui rilevano, anche «**Amministrazione Titolare**») è stato individuato quale Amministrazione Titolare, tra l'altro, di risorse finanziarie funzionali alla realizzazione dell'Investimento 1.2 «*Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le PA locali*» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR;

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*»;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2023, recante «*Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*»;

VISTE le «*Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici a lump sum*» approvate dal DTD presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 ottobre 2022 e aggiornate da ultimo in data 19 aprile 2024;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «*Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*», del 30 dicembre 2021, n. 32, avente ad oggetto la «*Guida operativa per il rispetto del principio di*

non arrecare danno significativo all'ambiente», del 31 dicembre 2021, n. 33, che approva la «Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento», del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC», del 21 giugno 2022, n. 27, in relazione al «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR», dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori», del 29 febbraio 2024, n. 8, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud», del 28 marzo 2024, n. 13, avente ad oggetto «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche», e del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

DATO ATTO che il DTD, in qualità di Amministrazione Titolare, ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione dei Comuni nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 del PNRR, Investimento 1.2 «*Abilitazione al cloud per le PA locali*» (di seguito «**Avviso Pubblico**»), il quale è stato pubblicato sulla piattaforma «*Padigitale2026*» (d'ora in avanti, la «**Piattaforma**») in data 19 aprile 2022, con scadenza fissata per il 22 luglio 2022, ripubblicato in data 25 luglio 2022, con scadenza prevista per il 30 settembre 2022, e infine prorogato con Decreti del Capo del DTD nn. 140/2022, 153/2022 e 198/2022, che ne hanno differito la scadenza fino al 10 febbraio 2023;

DATO ATTO che i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (di seguito i «**Comuni**») hanno presentato la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'Avviso Pubblico, relativo alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 del PNRR, denominato «*Abilitazione al cloud per le PA locali*», richiedendo il finanziamento per l'acquisizione di servizi funzionali alla migrazione al *Cloud* dei propri sistemi, *database* ed applicativi, comprensivi del canone di servizio *cloud* relativo al primo anno;

VISTO l'articolo 1, comma 3, dell'Avviso Pubblico, che espressamente qualifica l'importo del finanziamento concedibile al soggetto attuatore come «*importo forfettario (lump sum) determinato in funzione (i) delle modalità di Migrazione al cloud e (ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore*», precisando che «*La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022*» e che «*Il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 del presente Avviso*»;

VISTO l'Allegato 2 dell'Avviso Pubblico, all'interno del quale sono descritte le modalità, i servizi e il processo di migrazione al *Cloud* dei Comuni ed è individuato il termine massimo per la conclusione del processo di migrazione;

VISTI i Decreti del Capo del DTD n. 85-1/2022-PNRR, n. 85-2/2022-PNRR, n. 85-3/2022-PNRR, n. 85-4/2022-PNRR-2023, n. 85-5/2022-PNRR-2023, con cui sono state ammesse a finanziamento le domande

presentate dai Comuni in seguito al predetto Avviso Pubblico;

CONSIDERATA l'esigenza concreta dei Comuni, nella qualità di soggetti attuatori (di seguito anche i «**Soggetti Attuatori**»), di accedere ai fondi del PNRR per realizzare le attività oggetto della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2, attraverso l'acquisizione di servizi funzionali alla migrazione in *cloud* e alla successiva manutenzione degli stessi per il primo anno, con riferimento alle macroaree e sottocategorie indicate all'interno della domanda di partecipazione fra le seguenti:

- “1.1 Macroarea Anagrafe e Tributi Maggiori”, comprensiva dei servizi “Demografici – Anagrafe”, “Demografici – Elettorale”, “Demografici – Giudici popolari”, “Demografici – Leva militare”, “Demografici – Stato civile” e “Tributi maggiori”;
- “1.2 Macroarea Contabilità”, in cui rientrano i servizi “Contabilità e ragioneria” e “Economato”;
- “1.3 Macroarea documentale”, nell'ambito della quale è compreso il “Protocollo” e i servizi sulla “Produttività individuale”;
- “1.4 Macroarea goffice”, concernente i servizi afferenti a “Albo Pretorio”, “Pratiche SUAP autorizzazioni concessioni”, “Pratiche SUE” e “Tributi minori”;

VISTO l'articolo 33-septies, comma 4, del citato Decreto Legge n. 179/2012, in base al quale l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito «**ACN**»), con proprio regolamento, oltre a definire i livelli minimi di sicurezza e affidabilità delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione e le caratteristiche dei servizi *Cloud*, ha individuato i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi *Cloud*;

VISTA la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (nel prosieguo «**AgID**») 14 giugno 2019, n. 1, avente ad oggetto il «*Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali*»;


DATO ATTO che la società Informatica Alto Adige S.p.A. (di seguito anche «**SIAG**») gestisce il Data Center Alto Adige, composto dai singoli Data Center di Bolzano e di Brunico, il quale risulta classificato, ai sensi della predetta Circolare AgID n. 1/2019, quale «*Infrastruttura candidabile all'utilizzo da parte di un PSN*»;

VISTA la Determinazione di AgID del 15 dicembre 2021, n. 628, con cui è stato approvato il Regolamento recante «*i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione*»;

VISTA la Determinazione di ACN del 18 gennaio 2022, n. 306, avente ad oggetto il «*modello per la predisposizione dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione*»;

VISTA la Determinazione di ACN del 18 gennaio 2022, n. 307, recante l'«*aggiornamento degli ulteriori livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, nonché requisiti di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione*»;

VISTO il Decreto direttoriale di ACN del 2 gennaio 2023, n. 29, che definisce le modalità e le tempistiche



della qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di servizi *Cloud* per la Pubblica Amministrazione, in coerenza con quanto disposto dalla citata Determinazione n. 307/2022, stabilendo anche un regime transitorio per garantire la continuità dei servizi nel corso del 2023;

VISTO il Decreto direttoriale di ACN dell'8 febbraio 2023, n. 5489, che definisce i termini per l'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi *Cloud* per le Pubbliche Amministrazioni che gestiscono *on premises* le proprie infrastrutture o che affidano i propri dati e servizi digitali a società *in house*, ovvero, per espressa previsione normativa, a società a controllo pubblico;

VISTO il Decreto direttoriale di ACN del 28 luglio 2023, n. 20610, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che ha sostituito l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto direttoriale dell'ACN n. 5489/2023, prevedendo che «*Entro il termine di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e i gestori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sottoscrivono una relazione di conformità e adozione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, secondo il modello reso disponibile tramite il portale web dell'ACN (www.acn.gov.it). Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, è presentata telematicamente nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale dichiarazione sono riportati eventuali documentati interventi, che necessitano, per ragioni di complessità, di tempi di adeguamento maggiori rispetto al termine di cui al comma 1, e per i quali le amministrazioni hanno già adottato, entro il 30 settembre 2023, la relativa decisione di contrarre. Le amministrazioni completano tali attività di adeguamento, comunque, entro il 18 ottobre 2024. Fino al completamento delle attività di adeguamento, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e i gestori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), continuano a trattare i propri dati e servizi con le infrastrutture i servizi cloud già in uso;*


VISTO il Decreto direttoriale di ACN del 30 gennaio 2024, n. 2927, e, nello specifico, l'articolo 3 che ha prorogato la durata del regime transitorio prevista dal citato Decreto Direttoriale dell'ACN n. 29/2023 sino alla data di entrata in vigore del Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi *cloud* per la PA, di cui articolo 33-*septies*, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179;

VISTI l'atto prot. n. 080/2024 del 16 gennaio 2024, con cui SIAG ha presentato l'istanza di qualificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato Decreto direttoriale di ACN n. 29/2023, e l'atto prot. n. 081/2024 del 16 gennaio 2024, mediante cui la medesima SIAG ha presentato la relazione di conformità e di adozione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Direttoriale di ACN n. 5489/2023;

VISTO il «*Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA*» adottato da ACN il 28 giugno 2024, che armonizza il quadro regolatorio vigente e definisce le misure tecnico-organizzative e le modalità di qualificazione e adeguamento di servizi e infrastrutture *cloud*;

RICHIAMATA la «*Strategia Cloud per la PA*» adottata da ACN, in linea con le indicazioni della «*Strategia per la Crescita digitale 2014-2020*» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le previsioni del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022 e i relativi aggiornamenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale del 29 marzo 2022, n. 202, con cui la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (a seguire «**PAB**») ha approvato l'Agenda Alto Adige Digitale 2022-2026, che prevede sei obiettivi strategici (infrastrutture ICT; ecosistema della conoscenza; digitalizzazione dell'Amministrazione Provinciale; servizi a cittadini e imprese; competenze digitali; ecosistema dell'innovazione), i quali a loro volta si suddividono in tre obiettivi ICT;



VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale del 5 luglio 2022, n. 470, relativa a «*Alto Adige Digitale 2022-2026: conferimento mandato per processo di validazione dei programmi e progetti del Piano Strategico ICT e della Nuova Governance*», con cui PAB ha approvato il Piano strategico ICT 2022- 2026 per la Trasformazione Digitale e le quattro aree di intervento della proposta di Nuova Governance (*Digital Strategy and Innovation; ICT Stewardship; Competence Centers; Shared Services*), conferendo al Direttore della Ripartizione Informatica, nel suo ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale (di seguito «RTD»), il mandato di avviare il processo di validazione ed integrazione dei Programmi ICT trasversali con gli *stakeholder* ICT provinciali e il relativo processo di approfondimento con lo scopo di dettagliare le predette quattro aree di intervento della Nuova Governance;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale del 1° agosto 2023, n. 647, recante «*Alto Adige Digitale - Migrazione e consolidamento dei data center degli enti pubblici*», a mezzo della quale PAB ha approvato la definizione del modello organizzativo del Centro di Competenza *Data Center* Unico Alto Adige, da integrare nella Nuova IT-Governance trasversale di cui alla citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 470/2022, ed ha demandato al RTD il coordinamento degli enti pubblici che devono migrare i propri dati verso il *Data Center* Unico Alto Adige;


DATO ATTO che l'Agenda Alto Adige Digitale 2022-2026 ed il relativo Piano strategico ICT prevedono azioni e interventi diretti al raggiungimento dell'obiettivo della trasformazione digitale dell'Alto Adige e dello sviluppo di una «*provincia smart*» entro il 2026;

DATO ATTO che nell'obiettivo strategico dell'Agenda Alto Adige Digitale 2022-2026 relativo all'Infrastruttura ICT è ricompreso l'obiettivo ICT «*Data Center Unico*», che prevede l'evoluzione delle infrastrutture *data center* e dei servizi infrastrutturali verso i paradigmi *private, hybrid* e *multi-cloud*, attraverso il completamento del *Data Center* Unico Alto Adige, la realizzazione e l'adozione di servizi *Cloud* qualificati AgID (privati o pubblici) e la dismissione dei *data center* provinciali classificati di gruppo B;

VISTO l'articolo 16, comma 2 della Legge Provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, aggiunto dall'articolo 10, comma 2, della Legge Provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, in base al quale il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa (a seguire «**GVCC**») «è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria per perseguire e realizzare le finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Tale missione consiste fra l'altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle prestazioni in concreto richieste»;

VISTO lo Statuto di GVCC, modificato da ultimo in data 13 dicembre 2018, adottato in conformità a quanto stabilito dal richiamato articolo 16 della Legge Provinciale n. 6/1992;

VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 («**TUSP**»), il quale prevede, al comma 1, che «*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo*



congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata», aggiungendo, al comma 7, che tali società «sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016»;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina l'affidamento in regime di *in house providing*, previa adozione di «un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato»;

VISTO l'articolo 9 del citato Decreto Legge n. 77/2021, che, al comma 1, prevede che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente», precisando, al seguente comma 2, che tali Pubbliche Amministrazioni «al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, (...) possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;

VISTO il successivo articolo 10 del Decreto Legge n. 77/2021, il cui comma 1 stabilisce che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», precisando al comma 2 che «L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati»;

VISTO il successivo comma 3 del richiamato articolo 10 del Decreto Legge n. 77/2021, in base al quale «Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali»;

VISTO, inoltre, quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 10, secondo cui «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo

delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali»;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge Provinciale 8 novembre 1982, n. 33, ai sensi del quale PAB ha promosso la costituzione di SIAG quale organismo *in house providing*, attribuendole il ruolo di «strumento tecnico operativo»;

VISTO lo Statuto di SIAG e, nello specifico, l'articolo 2, che prevede da parte di SIAG «la realizzazione e la gestione diretta o tramite incarichi a terzi, dei sistemi informativi elettronici della Provincia Autonoma di Bolzano, dei suoi enti strumentali e delle sue società in house e degli altri enti pubblici partecipanti alla società, ai sensi della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33 nella versione vigente»;

DATO ATTO che GVCC è socio della società SIAG unitamente a PAB e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito di un rapporto *in house providing*, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della già citata Legge Provinciale n. 33/1982;

DATO ATTO che il CUP assegnato agli Interventi di cui GVCC è Soggetto Realizzatore è il seguente: J31C24000010004;

DATO ATTO che a partire dal 16 novembre 2023 GVCC e i Comuni hanno sottoscritto una convenzione (a seguire l'«**Accordo**») volta a disciplinare lo svolgimento di attività in comune tra i medesimi Comuni e GVCC per la realizzazione degli Interventi previsti dall'Investimento 1.2 della Componente 1 della Missione 1 del PNRR, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa europea, statale e provinciale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 77/2021, nonché dell'art. 18-bis della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

RILEVATO che, a mezzo del predetto Accordo, GVCC e i Comuni hanno inteso instaurare una forma di collaborazione volta a consentire, da un lato, ai singoli Comuni di effettuare la migrazione al *cloud* dei propri servizi presso il Data Center Alto Adige, in coerenza con la strategia delineata a livello territoriale, e, dall'altro lato, a GVCC di perseguire le proprie finalità istituzionali, attraverso l'ampliamento e l'integrazione delle attività di supporto che vengono fornite ai Comuni in materia di memorizzazione centralizzata di dati, anche avvalendosi di SIAG nell'ambito del regime *in house providing*;

DATO ATTO che, nello specifico, tramite l'Accordo i Comuni, in qualità di Soggetti Attuatori, hanno inteso avvalersi di GVCC quale soggetto realizzatore degli Interventi (d'ora in poi il «**Soggetto Realizzatore**»), riconoscendo a GVCC la possibilità di avvalersi di operatori economici per l'erogazione dei servizi funzionali alla realizzazione degli Interventi medesimi;

DATO ATTO che, nella sua qualità di Soggetto Realizzatore, GVCC ha affidato a operatori economici l'esecuzione dei servizi relativi alla macroarea «1.1 Macroarea Anagrafe e Tributi Maggiori» ed alla macroarea «1.2 Macroarea Contabilità» con contratto prot. n. 5216 del 15 luglio 2024 e con contratto prot. n. 5683 del 29 luglio 2024;

DATO ATTO che GVCC, in qualità di Soggetto Realizzatore, intende eseguire gli Interventi avvalendosi del supporto di SIAG per l'erogazione dei servizi di *Data Protection (Backup)*, *IaaS*, *PaaS* e *Housing*, nonché dei servizi trasversali e dei servizi connessi alle figure professionali (a seguire i «**Servizi Cloud**»), funzionali alla migrazione dei sistemi, *database* e applicativi dei Comuni verso il Data Center Alto Adige, nell'ambito del regime *in house providing*, al fine di attuare le forme di collaborazione definite con i Comuni tramite l'Accordo;

VISTO l'atto prot. n. 5712 del 30 luglio 2024, avente ad oggetto «Affidamento diretto alla società in-house

Informatica Alto Adige – Relazione analisi congruità economica ex art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione degli interventi di abilitazione al Cloud», a mezzo del quale GVCC ha svolto la verifica preliminare di congruità, anche sotto il profilo economico, delle prestazioni che saranno erogate da SIAG a favore del medesimo GVCC nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione, in conformità con quanto richiesto dal richiamato articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che dall'analisi di cui sopra è emerso che l'affidamento diretto a SIAG delle prestazioni che saranno erogate dalla medesima SIAG a favore di GVCC nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione assicura la piena operatività, la capacità produttiva e il rispetto dei principi di universalità e socialità e costituisce un ottimale impiego delle risorse pubbliche rispettando i principi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, a beneficio della collettività;

DATO ATTO altresì che l'analisi di cui sopra ha concluso nel senso che *«l'offerta della società in-house SIAG rispetta i criteri di congruità economica in termini di valore dei servizi, giustifica il mancato ricorso al mercato e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36»;*

RITENUTO opportuno stipulare una convenzione (d'ora in avanti, la «**Convenzione**»), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge n. 77/2021, che disciplini lo svolgimento delle attività e dei servizi necessari all'attuazione degli obiettivi di migrazione al *Cloud* da parte dei Comuni oggetto dell'Investimento 1.2 di cui alla Componente 1 della Missione 1 del PNRR, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa europea, statale e provinciale nonché degli obiettivi, delle tempistiche e delle modalità di attuazione stabiliti all'interno di un apposito piano operativo (nel prosieguo, il «**Piano Operativo**»);

VISTO il provvedimento del 9 febbraio 2024, con cui il Presidente di GVCC, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione emessa in pari data, ha nominato il Direttore di GVCC quale responsabile unico di progetto in relazione agli affidamenti necessari per l'attuazione degli obiettivi di migrazione al *Cloud* dei Comuni previsti dall'Investimento 1.2 della Componente 1 della Missione 1 del PNRR (d'ora in avanti «**RUP**»);

VISTA la Deliberazione del 2 agosto 2024, avente prot. n. 5843 del 05/08/2024, tramite cui GVCC ha approvato la presente Convenzione e ne ha autorizzato la sottoscrizione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2024, con cui SIAG ha approvato la presente Convenzione e ne ha autorizzato la sottoscrizione da parte del Presidente del CdA, dott. Oscar de Iorio.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra rappresentante, convengono quanto segue.

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, gli atti, i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e vengono incondizionatamente accettati dalle Parti.
2. Sono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati, i cui contenuti sono condivisi dalle Parti e rientrano nell'oggetto della Convenzione stessa:
 - **Allegato "A"**: Piano Operativo;



- **Allegato “B”**: Caratteristiche dei Servizi;
 - **Allegato “C”**: Quadro Economico;
 - **Allegato “D”**: Nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati personali.
3. Se in contrasto, le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Allegati di cui sopra.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
- a) **«Accordo»**: la convenzione sottoscritta da GVCC e i Comuni a partire dal 16 novembre 2023 volta a disciplinare lo svolgimento di attività in comune tra i medesimi Comuni e GVCC per la realizzazione degli Interventi previsti dall'Investimento 1.2 della Componente 1 della Missione 1 del PNRR, anche ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 77/2021, nonché dell'art. 18-*bis* della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
 - b) **«Amministrazione Titolare»** o **«DTD»**: il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che è stato individuato quale titolare delle risorse stanziato nell'ambito del PNRR per la realizzazione dell'Investimento 1.2 di cui alla Componente 1 della Missione 1;
 - c) **«Avviso Pubblico»**: il documento e i relativi allegati pubblicati dal DTD in data 19 aprile 2022 con cui è stata indetta la procedura con scadenza al 22 luglio 2022, successivamente ripubblicata in data 25 luglio 2022 ed ulteriormente prorogata, per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sull'investimento 1.2 *«Abilitazione al Cloud per le PA locali»* di cui alla Componente 1 della Missione 1 del PNRR da parte dei Comuni, recanti la disciplina delle condizioni di erogazione del finanziamento e degli obblighi del Soggetto Attuatore, così come successivamente modificata e integrata dall'Amministrazione Titolare;
 - d) **«Caratteristiche dei Servizi»**: il documento di cui all'Allegato “B” alla presente Convenzione, recante la definizione specifica delle caratteristiche metodologiche di erogazione dei Servizi Cloud svolti da SIAG a favore di GVCC nell'ambito della presente Convenzione, nonché dei relativi livelli di servizio;
 - e) **«Certificato di Regolare Esecuzione»**: il documento che viene adottato dal RUP di GVCC all'esito della positiva verifica di conformità dei Servizi Cloud svolti da parte di SIAG secondo le tempistiche stabilite dal Piano Operativo, previa consegna da parte della medesima SIAG della Dichiarazione di Completamento delle Attività, delle certificazioni e qualificazioni richieste dalla normativa vigente in merito alla gestione dei dati ordinari e critici, nonché della ulteriore documentazione individuata dall'Avviso Pubblico necessaria per l'attività di rendicontazione degli Interventi da parte dei Comuni;
 - f) **«Comitato di Progetto»**: ai fini della presente Convenzione, il modulo procedimentale che coinvolge i Responsabili delle Parti, secondo le modalità e le forme previste dal successivo articolo

- 6, ai fini dell'adozione delle decisioni rilevanti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione;
- g) «**Convenzione**»: il presente atto sottoscritto tra GVCC e SIAG, con il quale vengono concordate le modalità organizzative ed operative attraverso le quali realizzare gli Interventi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge n. 77/2021;
 - h) «**CUP**»: il Codice Unico di Progetto (CUP), ossia il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico nell'ambito del funzionamento del «*Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici*»;
 - i) «**Dichiarazione di Completamento delle Attività**»: il documento che SIAG è tenuta a predisporre e consegnare a GVCC successivamente al completamento a regola d'arte delle attività indicate nel Piano Operativo, nel rispetto delle tempistiche fissate dal successivo articolo 4 della presente Convenzione;
 - j) «**Interventi**»: l'insieme delle attività e dei servizi necessari all'attuazione degli obiettivi di migrazione al *Cloud* oggetto dell'Investimento 1.2 di cui alla Componente 1 della Missione 1 del PNRR, denominato «*Abilitazione al Cloud per le PA locali*», così come meglio definiti all'interno del Piano Operativo, delle Caratteristiche dei Servizi e del Quadro Economico allegati alla presente Convenzione;
 - k) «**Ordinativo di Attività**» o «**Richiesta di Preventivo**»: la richiesta di attivazione di determinati Servizi Cloud nei confronti di SIAG, predisposta da parte di GVCC e contenente il controvalore in termini di monte attività e corrispondente valorizzazione economica per singola progettualità o incombenza operativa, nel quadro delle condizioni economiche e prestazionali stabilito dal Piano Operativo, dalle Caratteristiche dei Servizi e dal Quadro Economico;
 - l) «**PAB**»: la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;
 - m) «**Parti**»: complessivamente intese, GVCC e SIAG, le quali sottoscrivono la presente Convenzione;
 - n) «**Piano Operativo**»: il documento di cui all'Allegato "A" alla presente Convenzione recante la descrizione dell'attuale infrastruttura di GVCC, l'individuazione dei servizi di GVCC oggetto degli Interventi, la descrizione tecnica delle modalità attuative degli Interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi in conformità all'Avviso Pubblico;
 - o) «**Piattaforma**»: il sito PA digitale 2026, accessibile tramite il *link* <https://padigitale2026.gov.it/>, la cui registrazione consente al soggetto attuatore di candidarsi all'Avviso Pubblico e, successivamente, di fornire all'Amministrazione Titolare tutte le informazioni richieste dalla medesima ai fini della gestione del finanziamento;
 - p) «**PNRR**»: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
 - q) «**Quadro Economico**»: il documento di cui all'Allegato "C" alla presente Convenzione, recante la valorizzazione economica dei Servizi Cloud che SIAG è tenuta a realizzare su incarico di GVCC nell'ambito della Convenzione;
 - r) «**Responsabili**»: i soggetti individuati dalle Parti, con compiti di supervisione ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;

- s) «**RUP**»: il responsabile degli affidamenti necessari per l'attuazione degli obiettivi di migrazione al *Cloud* dei Comuni previsti dall'Investimento 1.2 della Componente 1 della Missione 1 del PNRR, individuato da GVCC nella persona del Direttore del medesimo GVCC nominato con provvedimento del 9 febbraio 2024;
 - t) «**SAL**»: la relazione di avanzamento delle prestazioni predisposta da SIAG nell'ambito della quale la medesima SIAG rendiconta il dettaglio dei servizi espletati e l'*effort* del personale qualificato coinvolto per l'attuazione degli Interventi, al fine di consentire le attività di verifica di conformità dei Servizi Cloud da parte di GVCC;
 - u) «**Servizi Cloud**»: i servizi professionali funzionali alla migrazione al *Cloud* dei sistemi, dei *database* e degli applicativi che SIAG è tenuta a realizzare a favore di GVCC nell'ambito della presente Convenzione che si compongono, secondo quanto previsto dal Piano Operativo, dei servizi di *Data Protection (Backup)*, *IaaS*, *PaaS* e *Housing*, nonché dei servizi trasversali e dei servizi connessi alle figure professionali;
 - v) «**Soggetto Attuatore**» o «**Comune**»: il singolo Comune della Provincia autonoma di Bolzano ammesso al finanziamento PNRR nell'ambito dell'Accordo, che risulta responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'Intervento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del Decreto Legge n. 77/2021;
 - w) «**Soggetto Realizzatore**» o «**GVCC**»: il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano Società Cooperativa, ovvero il soggetto coinvolto nella realizzazione degli Interventi da parte del Soggetto Attuatore in forza dell'Accordo;
 - x) «**SIAG**»: la società Informatica Alto Adige S.p.A., ossia il soggetto che gestisce il Data Center Alto Adige coinvolto nella realizzazione degli Interventi da parte del Soggetto Realizzatore attraverso la presente Convenzione, in conformità alle modalità e alle tempistiche stabilite dal Piano Operativo.
2. I termini indicati nel comma precedente al singolare si intendono definiti, con lo stesso significato, anche al plurale, e viceversa.

Art. 3

(Oggetto e finalità)

1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento dei Servizi Cloud da parte di SIAG per la realizzazione operativa degli Interventi di migrazione al *cloud* dei sistemi, dei *database* e degli applicativi dei Comuni nell'ambito della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2, del PNRR, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 9 e 10 del Decreto Legge n. 77/2021.
2. Nell'ambito della presente Convenzione, SIAG si impegna ad eseguire i Servizi Cloud nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dal Piano Operativo di cui all'Allegato "A", dalle Caratteristiche dei Servizi di cui all'Allegato "B" e dal Quadro Economico di cui all'Allegato "C".

Art. 4

(Durata ed efficacia)




1. La presente Convenzione ha durata fino al giorno **31 ottobre 2026**, con decorrenza dell'efficacia dalla data di sottoscrizione.
2. Nel rispetto del termine ultimo di durata della presente Convenzione fissato dal precedente comma 1, le Parti individuano i seguenti termini intermedi entro cui devono essere concluse le seguenti prestazioni, da ritenersi essenziali per l'erogazione del finanziamento a favore dei Comuni da parte dell'Amministrazione Titolare:
 - a) entro il giorno del **30 settembre 2025**, SIAG è tenuta a completare i Servizi Cloud individuati dal Piano Operativo e, conseguentemente, a predisporre e consegnare a GVCC la Dichiarazione di Completamento delle Attività, le certificazioni e qualificazioni richieste dalla normativa vigente in merito alla gestione dei dati ordinari e critici, nonché l'ulteriore documentazione individuata dall'Avviso Pubblico necessaria per l'attività di rendicontazione degli Interventi da parte dei Comuni;
 - b) entro il giorno del **31 ottobre 2025**, GVCC esegue le attività di verifica di conformità delle prestazioni funzionali all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo quanto previsto dal Piano Operativo e dal successivo articolo 9-*bis* della presente Convenzione, con l'obiettivo di rilasciare a ciascun Comune il Certificato di Regolare Esecuzione entro il giorno del 31 ottobre 2025;
 - c) a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte di GVCC, e per la durata di **12 (dodici) mesi**, SIAG esegue i servizi di *Data Protection (Backup)*, *IaaS*, *PaaS*, *Housing* e i servizi trasversali, così come previsti dal Piano Operativo in relazione a quest'ultima fase temporale.
3. Eventuali rimodulazioni delle tempistiche stabilite dalle Parti con la presente Convenzione potranno essere concordate per iscritto dalle Parti medesime, nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso Pubblico e da eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione Titolare, secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

Art. 5

(Responsabili della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, GVCC e SIAG individuano il proprio Responsabile per la gestione e il coordinamento interno delle attività oggetto degli Interventi disciplinati dalla presente Convenzione nel seguente modo:
 - a) per GVCC, il Responsabile della presente Convenzione è individuato nella persona di Ernst Ennemoser;
 - b) per SIAG, il Responsabile della presente Convenzione è individuato nella persona di Stefan Gaslitter.
2. I Responsabili assumono anche il ruolo di componenti del Comitato di Progetto ai fini dell'attuazione degli Interventi previsti dalla presente Convenzione, secondo le modalità e forme previste dal successivo articolo 6.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire, anche temporaneamente per singole riunioni, i rispettivi Responsabili, dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte.



Articolo 6 (Comitato di Progetto)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Progetto, composto dai Responsabili di cui al precedente articolo 5, con il compito di supervisionare e coordinare gli Interventi, facilitare i flussi di comunicazione interna ed esterna, monitorare lo stato di avanzamento lavori, analizzare e risolvere eventuali criticità, nonché garantire un'adeguata gestione di *target* e *milestone*.
2. In particolare, al Comitato di Progetto competono le seguenti funzioni:
 - a) verifica periodica dello stato di avanzamento degli Interventi;
 - b) analisi delle eventuali esigenze e problematiche che ciascuna Parte dovesse incontrare nell'esecuzione delle proprie prestazioni ed eventuale verifica delle conseguenze, anche in termini di aggiornamento del Piano Operativo, delle Caratteristiche dei Servizi e del Quadro Economico allegati alla presente Convenzione;
 - c) proposta, qualora ne ricorrano le circostanze e sulla base delle vocazioni di ciascuna Parte, di una variazione delle attività oggetto del Piano Operativo, come definite nell'ambito delle Caratteristiche dei Servizi;
 - d) monitoraggio e controllo circa l'esatta esecuzione del Piano Operativo in conformità con le Caratteristiche dei Servizi;
 - e) adozione di tutti i provvedimenti necessari o opportuni per la compiuta attuazione del Piano Operativo nel rispetto delle Caratteristiche dei Servizi;
 - f) acquisizione, con frequenza trimestrale, ovvero con diversa frequenza, ove ritenuto necessario dallo stesso Comitato di Progetto, delle relazioni di avanzamento delle attività svolte da SIAG ai fini della presente Convenzione, esprimendo eventuali atti di indirizzo.
3. Ciascun membro del Comitato di Progetto può essere sostituito, in caso di suo impedimento, con una nomina *ad hoc* rilasciata per iscritto dalla singola Parte.
4. Alla prima seduta, il Comitato di Progetto nominerà al proprio interno il segretario.
5. Il Comitato di Progetto si riunirà con cadenza periodica, secondo il calendario stabilito dalle Parti, e comunque almeno una volta ogni trimestre.
6. Il Comitato di Progetto potrà essere, inoltre, convocato su richiesta scritta di una delle Parti con preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni solari ovvero, in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni lavorativi.
7. L'avviso di convocazione dovrà essere predisposto a cura del segretario, dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, e sarà trasmesso alle Parti agli indirizzi specificati al successivo articolo 13, a mezzo PEC.
8. Per ogni seduta del Comitato di Progetto è redatto apposito verbale, sottoscritto dai membri del medesimo, del quale sarà trasmessa copia alle Parti ad opera del segretario.
9. Le decisioni del Comitato di Progetto sono adottate congiuntamente dai Responsabili e sono



immediatamente esecutive ed impegnative per ciascuna Parte.

10. Qualora i Responsabili non raggiungano un accordo ai sensi del comma che precede, la decisione è sottoposta al dott. Josef Hofer, nella qualità di Direttore della Ripartizione 9 di PAB, che si esprime entro 20 (venti) giorni.
11. Le Parti, previo accordo, potranno celebrare le sedute del Comitato di Progetto mediante conferenza telefonica. Durante tale conferenza verrà redatto un verbale di seduta, che verrà sottoscritto dai Responsabili appena possibile e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dalla data della relativa seduta di Comitato. Eventuali decisioni prese durante tali conferenze non saranno esecutive se non dopo la sottoscrizione del verbale che le contiene. L'approvazione delle decisioni prese può essere data anche tramite via informatica (PEC) per motivi di urgenza, da convalidare sottoscrivendo il relativo verbale non appena disponibile.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione e in conformità al Piano Operativo e alle Caratteristiche dei Servizi, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo e alle Caratteristiche dei Servizi, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni, nonché di tutte le altre norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
4. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione della presente Convenzione, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono svolte anche nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 8

(Obblighi del Soggetto Realizzatore)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, GVCC, in qualità di Soggetto Realizzatore, si obbliga a:

- a) a gestire le attività di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione dell'Intervento, ivi compresa l'erogazione di attività di supporto tecnico-operativo necessarie all'acquisizione e gestione dei Servizi Cloud previsti dal Piano Operativo in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 4 del



Regolamento (UE) 2021/241 e con la Scheda di dettaglio dell'Investimento 1.2 della Missione 1 - Componente 1- Asse 1 del PNRR;

- b) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- c) ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) 2021/241 in capo al Comune;
- d) a rispettare, e a verificare il rispetto da parte dei soggetti subfornitori, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando le linee guida di cui all'Allegato 4 dell'Avviso Pubblico;
- e) a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) a rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), ove previsto, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- g) a dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'Allegato 2 dell'Avviso Pubblico;
- h) a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- i) a rispettare quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico (a tal fine, le Parti si impegnano a esporre correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti «*finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU*»);
- j) ad assicurare l'osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme in materia di contratti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente;
- k) ad assicurare l'individuazione di eventuali subfornitori dei Servizi Cloud, fornendo le informazioni necessarie al Comune per la compilazione dei dati nella apposita sezione della Piattaforma;
- l) ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, relazionando il Comune sugli stessi;
- m) a garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di stato, ove applicabile;


- n) ove necessario, a fornire il necessario supporto tecnico-operativo ai Comuni nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza funzionali all'alimentazione della Piattaforma al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, fornire supporto e assistenza nell'ambito delle attività di verifica e/o di *audit*, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR;
- o) a garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 77/2021, che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Comune a semplice richiesta;
- p) a facilitare le verifiche dei Comuni e di altri organismi autorizzati, che potranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il rimborso da parte dell'Amministrazione Titolare;
- q) a contribuire al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* associati all'Investimento 1.2, e a fornire, su richiesta dei Comuni, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle *milestone*;
- r) a completare l'Intervento entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico, secondo le tempistiche stimate all'interno del Piano Operativo;
- s) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni dell'Intervento, come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché, ove necessario, la tenuta di un'apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021;
- t) ad effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione vigente per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al Soggetto Attuatore;
- u) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- a) a predisporre e consegnare a ciascun Comune il Certificato di Regolare Esecuzione, entro il termine stabilito dal precedente articolo 4, comma 2, lett. b) della presente Convenzione, in modo tale da consentire loro di procedere alle attività finali di controllo e verifica funzionali alla erogazione del finanziamento.

Art. 9

(*Obblighi di SIAG*)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, SIAG si obbliga:

- a) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni dell'Intervento, come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché, ove previsto, la tenuta di un'apposita codificazione



- contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021;
- b) ad effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al Soggetto Realizzatore;
 - c) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
 - d) ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. «*doppio finanziamento*» in capo al Comune ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) 2021/241;
 - e) a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando le linee guida di cui all'Allegato 4 dell'Avviso Pubblico;
 - f) a rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), ove previsto, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - g) a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché a rispettare gli ulteriori obblighi fissati dall'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021;
 - h) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Soggetto Realizzatore;
 - i) a garantire la realizzazione operativa dell'Intervento di cui al Piano Operativo allegato alla presente Convenzione nonché il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, garantendo altresì l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'Allegato 2 dell'Avviso Pubblico;
 - j) ove necessario, ad assicurare l'osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme in materia di contratti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente;
 - k) ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, relazionando al Soggetto Realizzatore;
 - l) a garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
 - m) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo della Piattaforma, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'Intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per

- milestone e *target* della misura e assicurarne l'inserimento nella Piattaforma;
- n) a garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 77/2021, che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Soggetto Realizzatore;
 - o) a contribuire al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* associati all'Investimento 1.2, e a fornire, su richiesta del Soggetto Realizzatore, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle *milestone*;
 - p) a completare l'Intervento entro e non oltre i termini indicati nel Piano Operativo, nel pieno rispetto dei *target* e delle *milestone* definiti dalla rispettiva linea di Investimento PNRR;
 - q) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Soggetto Realizzatore sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - r) a presentare mensilmente al Soggetto Realizzatore una relazione circa lo stato di avanzamento delle attività eseguite finalizzate alla realizzazione del Piano Operativo in modo tale da consentire al Soggetto Realizzatore l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo;
 - s) a inviare al Soggetto Realizzatore, al termine dell'esecuzione dell'Intervento previsto dal Contratto, una relazione conclusiva circa le attività complessivamente eseguite, tale da consentire al Soggetto Realizzatore di procedere alle attività finali di controllo e verifica finalizzate all'erogazione del pagamento.
 - t) a rispettare l'obbligo di indicare il CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili;
 - u) a rispettare quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico (a tal fine, le Parti si impegnano a esporre correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti «*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*»);
 - v) a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e a impegnarsi a renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi comprese quelle effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
 - w) ad assicurare l'osservanza, nelle eventuali procedure di affidamento che si dovessero rendere necessarie al ricorrere dei presupposti di legge, delle norme in materia di contratti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente;
 - x) per quanto concerne le attività rientranti nella presente Convenzione, a contribuire al raggiungimento delle *milestone* e dei *target* associati all'Investimento 1.2, e a fornire, su richiesta

- di GVCC, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle *milestone*;
- y) a completare i Servizi Cloud entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico, così come specificato al precedente articolo 4 della presente Convenzione e conformemente alle tempistiche stimate all'interno del Piano Operativo;
 - z) a predisporre e consegnare a GVCC la Dichiarazione di Completamento delle Attività a conclusione della realizzazione dei Servizi Cloud previsti dal Piano Operativo nel termine stabilito dal precedente articolo 4, comma 2, lett. a) della presente Convenzione;
 - aa) a essere in possesso delle necessarie certificazioni e qualificazioni richieste dalla normativa vigente in merito alla gestione dei dati ordinari e critici, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attestazione rilasciata da ACN in merito all'adeguamento e/o qualificazione di cui al Regolamento AgID n. 628 del 15 dicembre 2021 e alla Determina dell'ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, in coerenza con i termini e le modalità previste dai Decreti dell'ACN nn. 29/2023, n. 5489/2023 e n. 20610/2023 e n. 2927/2024;
 - bb) a consegnare le attestazioni di cui alla precedente lettera aa) del presente articolo entro il termine ultimo previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione stabilito dal precedente articolo 4, comma 2, lett. b) della presente Convenzione, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'Avviso Pubblico, in modo tale da consentire ai Comuni il positivo espletamento delle procedure di rendicontazione previste dalla normativa vigente nei confronti dell'Amministrazione Titolare;
 - cc) a eseguire le attività necessarie per il positivo svolgimento delle attività di verifica di conformità delle prestazioni, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Piano Operativo, consegnando a GVCC l'attestazione avente ad oggetto il positivo funzionamento della infrastruttura *Cloud* e l'attestazione di regolare esecuzione dei Servizi Cloud, in conformità con quanto previsto dal Piano Operativo stesso e dalle Caratteristiche dei Servizi.

Art. 10

(Certificato di Regolare Esecuzione)

1. A decorrere dal termine stabilito dal precedente articolo 4, comma 2, lett. b) della presente Convenzione, GVCC verifica la corretta e completa esecuzione dei Servizi Cloud svolti, nel rispetto della procedura stabilita all'interno del Piano Operativo di cui all'Allegato "A".
2. In caso di esito positivo delle attività di cui al precedente comma, il RUP di GVCC emette il Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Il Certificato di Regolare Esecuzione è funzionale alle attività di rendicontazione da parte dei Comuni ed è trasmesso tempestivamente a SIAG.

Art. 11

(Importo e modalità di rendicontazione)



1. Per i Servizi Cloud, le Parti stabiliscono l'importo contrattuale massimo pari a **€ 531.093,50 (Euro cinquecentotrentunomilanovantatre/50)**, IVA esclusa.
2. La remunerazione della presente Convenzione avverrà **a misura**, con le modalità riportate nel presente articolo.
3. Quali corrispettivi unitari dei Servizi Cloud sono convenuti gli importi riportati nel Quadro Economico di cui Allegato "C", al netto di IVA, sulla base delle metriche di riferimento specificate all'interno degli allegati alla presente Convenzione.
4. La commisurazione dei corrispettivi spettanti a SIAG sarà effettuata a misura, secondo il fabbisogno effettivamente manifestato da GVCC esplicitato nei singoli Ordinativi di Attività e in base alle attività effettivamente rese da SIAG, in piena coerenza con quanto stabilito dal Piano Operativo.
5. L'erogazione del corrispettivo spettante a SIAG sarà effettuata a misura, nell'ambito dei corrispondenti SAL che saranno approvati da GVCC, aventi carattere trimestrale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte di GVCC e, in seguito, aventi carattere semestrale.
6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, l'erogazione del corrispettivo spettante a SIAG in relazione ai servizi connessi alle figure professionali, così come indicati nel paragrafo 10 del Piano Operativo, avverrà "a misura" secondo le seguenti date prestabilite, previo espletamento della verifica positiva di conformità delle prestazioni da parte di GVCC:

<i>SAL</i>	<i>Termine per il pagamento di Servizi Connessi alle Figure Professionali</i>
1°	30 settembre 2024
2°	31 dicembre 2024
3°	31 marzo 2025
4°	In seguito al Certificato di Regolare Esecuzione

7. GVCC, verificata con esito positivo la conformità delle prestazioni svolte da parte di SIAG in relazione alle modalità e alle tempistiche previste nel Piano Operativo e nel Quadro Economico, approva la rendicontazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione del SAL, autorizza la fatturazione ed emette il pagamento entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della fattura.
8. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle eventuali somme in favore di SIAG, dovrà essere immediatamente rettificata, con conseguente restituzione degli importi indebitamente corrisposti, secondo le modalità e tempistiche che saranno definite dalle Parti.
9. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle somme, dovuto a motivi non imputabili a GVCC, non comporta oneri aggiuntivi a carico di quest'ultima.

Art. 12

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, tutti i dati, i moduli, i programmi, i pacchetti, le procedure, il codice sorgente, gli eseguibili, la documentazione, gli studi, le specifiche, i progetti, i



disegni, i modelli, gli esempi, i prototipi, i lavori creativi, le invenzioni, le idee e quant'altro sviluppato per la realizzazione del progetto dalla stessa SIAG su richiesta di GVCC per effetto delle previsioni della presente Convenzione e del Piano Operativo, incluse eventuali soluzioni metodologiche o tecnologiche, saranno esclusivamente di proprietà di GVCC.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, si intendono richiamate le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 del CAD, nonché le «*Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni*», adottate con Determinazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 115 del 9 maggio 2019, in attuazione dei richiamati articoli del CAD.

Art. 13

(Modifiche e comunicazioni)

1. La presente Convenzione e gli Allegati possono essere modificati e/o integrati, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione delle attività.
2. Per le comunicazioni le Parti utilizzano i seguenti recapiti:

Per **GVCC**:

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa
Via Canonico Michael Gamper n. 10
39100 - Bolzano (BZ)
P.E.C.: gvcc.pnrr@legalmail.it


Per **SIAG**:

Informatica Alto Adige S.p.A.
Via Siemens n. 29
39100 – Bolzano (BZ)
P.E.C.: siag@legalmail.it

Art. 14

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti si obbligano a:
 - a) osservare e rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;



- b) osservare e rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - c) adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;
 - d) introdurre le ulteriori misure di salvaguardia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle *best practices* internazionali e statali;
 - e) rispettare nel tempo tutte le disposizioni emesse in tema di trattamento dei dati, anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente.
2. Con la sottoscrizione dell'Atto di nomina di cui all'Allegato "D" alla presente Convenzione, SIAG è nominato Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. «**GDPR**»), per tutta la durata della Convenzione. A tal fine, il Sub-Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Responsabile del trattamento dei dati personali, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto della presente Convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, del GDPR e delle istruzioni nel seguito fornite.
 3. SIAG è consapevole che l'esecuzione della Convenzione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali e/o riservate di titolarità dei Comuni, di soggetti terzi, pubblici o privati, nonché di persone fisiche e pertanto si impegna a:
 - a) mantenere il massimo riserbo e segreto sul contenuto della presente Convenzione, nonché sui dati e/o informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, ivi inclusi quelli di cui ai commi che precedono;
 - b) non divulgare i dati e le informazioni in qualsiasi modo o forma;
 - c) non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della presente Convenzione.
 4. Conseguentemente, SIAG si obbliga a mantenere riserbo assoluto in merito all'attività svolta, a tutelare adeguatamente i dati personali e le informazioni, a non riprodurne copie né farne uso nel suo personale interesse o nell'interesse di terzi, e infine a non consentire che terzi ne facciano uso.
 5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione. Tale obbligo non sussiste tuttavia per i dati e le informazioni che:
 - a) siano o divengano di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento della singola Parte ai propri obblighi di riservatezza e sempre che le Parti stesse abbiano dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni;
 - b) la singola amministrazione abbia espressamente autorizzato a divulgare a specifici soggetti;
 - c) siano conosciute dalla Parte ricevente, al di fuori di un obbligo di segretezza, prima della data di ricevimento o acquisizione;

- d) siano ricevute o altrimenti conosciute da una delle Parti, in modo lecito per fatto di terzi;
 - e) siano informazioni richieste per legge o la cui rivelazione sia stata ordinata da un organo arbitrale o giudiziario, ovvero da autorità amministrative o governative e, in tal caso, solo dopo che la Parte richiesta abbia provveduto a darne sollecita informazione scritta alle altre Parti, così da permettere loro di opporsi alla comunicazione ordinata e/o di assicurare un'adeguata protezione per la comunicazione richiesta.
6. SIAG, relativamente ai dati e alle informazioni di cui ai precedenti commi:
- a) si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a trattare i predetti dati e informazioni con la massima riservatezza, evitando ogni utilizzo di esse per scopi diversi, estranei o contrari a quelli strettamente necessari per l'esecuzione della presente Convenzione;
 - b) dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro rapporto, vengano a conoscenza dei dati e delle informazioni;
 - c) sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di ogni altra persona che per ragioni del proprio ufficio venga a conoscenza dei dati e delle informazioni in questione;
 - d) comunicherà immediatamente per iscritto a GVCC e al Comune che i dati e le informazioni siano stati, o ragionevolmente si ritenga possano essere stati, o sia ragionevolmente probabile che possano essere oggetto, di accesso o altro tipo di acquisizione da parte di soggetti diversi dalle persone autorizzate.
7. Le Parti dichiarano e garantiscono che tratteranno la Convenzione ed il suo contenuto, nonché tutti gli accordi, atti, fatti e documenti connessi allo stesso o da questo direttamente o indirettamente derivanti in maniera strettamente confidenziale, astenendosi, di conseguenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, dal fornire a chiunque qualunque notizia, informazione o dato senza il consenso delle altre Parti, ad eccezione di quelli che fossero tenuti a fornire ad Autorità, Organi giudiziari e di controllo o ad altri in forza di disposizioni di legge, di regolamento, di ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero per l'esecuzione della Convenzione.

Art. 15

(Controversie)

Le eventuali controversie concernenti l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e l'adempimento della presente Convenzione saranno devolute in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. La Convenzione e le obbligazioni da essa derivanti sono soggette alla Legge Italiana e alla Legge della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
2. La presente Convenzione prevale su ogni altro accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra



le Parti in merito al progetto e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto.

3. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione e i relativi allegati sono stati oggetto di negoziazione tra le Parti e sono stati interamente concordati tra le medesime, e che pertanto alla fattispecie non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

Bolzano,

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
SOCIETÀ COOPERATIVA
Il Presidente
ANDREAS SCHATZER

INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
OSCAR DE IORIO